



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 11/08/2005**

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 675

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2004 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n° 267/00 per la realizzazione di un complesso per la produzione di prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica da parte della ditta: d'Errico Costruzioni s.r.l.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 14 dicembre 2004 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 927 del 22.6.2004 per la realizzazione di un complesso per la produzione di prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica da parte della Ditta "d'ERRICO COSTRUZIONI s.r.l.", in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.);

VISTA la deliberazione n°6 dell'11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 4263 del 4.3.2003;

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore normale "E", e pertanto per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO che l'area d'intervento, per quanto accertabile sulle planimetrie agli atti d'ufficio, non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm. ed ii.;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta "d'ERRICO COSTRUZIONI s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti

e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

## DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.), l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso per la produzione di prefabbricati, scale di sicurezza e carpenteria metallica da parte della ditta "d'ERRICO COSTRUZIONI s.r.l." sottoscritto in data 14 dicembre 2004 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 1 agosto 2005

Vendola

---